COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

72.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ELVIO ALFONSO SALVATORE**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1122) 1129

PRESIDENTE 1129, 1132, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141

BIANCHI FORTUNATO 1140

CRISTOFORI 1139, 1140

FERRARI MARTE 1136, 1137, 1138, 1139

MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 1133, 1137, 1140

MANCINI VINCENZO, *Relatore* . . . 1132, 1136, 1137, 1139, 1140

MAROLI 1139

ROSOLEN 1130, 1137, 1138

TORRI 1136, 1140

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1141

La seduta comincia alle 11,25.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

ANGELA MARIA ROSOLEN. Sono un po' imbarazzata nell'intervenire ancora una volta su un disegno di legge come questo per ripetere sostanzialmente osservazioni che abbiamo già avuto modo di esprimere diverse volte in passato, ma credo sia necessario che rimangano almeno agli atti, perché non siamo soddisfatti dell'esito di questa vicenda.

La riforma della prosecuzione volontaria era parte di un complessivo disegno di riforma che doveva toccare tutti i segmenti nei quali è frammentato il sistema previdenziale italiano, frammentazione che è una delle cause principali delle ingiustizie, iniquità, sprechi e abusi che si denunciano da tutte le parti, ma che ancora non sono stati nemmeno ridotti.

Quel disegno di riforma è stato ostacolato, sabotato, forse definitivamente insabbiato dal voto della maggioranza il 13 ottobre in Aula.

In questo quadro negativo, le norme restrittive contenute nel provvedimento al nostro esame vengono a sommarsi ad altri sacrifici richiesti e imposti dalle leggi finanziarie a partire dal 1979 fino ad oggi, e dalla prosecuzione volontaria stessa in termini di aumento dei contributi e di più severe norme per il loro conteggio e accreditamento.

Questo è un provvedimento che andrà ad iscriversi nella colonna dei sacrifici che i comunisti e tutti i lavoratori avrebbero considerato più accettabili se, accanto ad essi, il Governo e la maggioranza avessero voluto iscrivere anche qualcosa nella colonna dei benefici, presenti o futuri. Ma finora non si è voluto fare questo. Ecco perché all'imbarazzo si aggiunge anche l'amarezza nell'esprimere il nostro consenso all'impianto di questo provvedimento che abbiamo contribuito a migliorare rispetto a precedenti testi e sul quale le organizzazioni sindacali non hanno osservazioni di fondo da avanzare salvo per quanto riguarda l'articolo 3, che credo siamo tutti d'accordo nel sopprimere risolvendo i problemi in esso contenuti nella legge di riforma dell'invalidità pensionabile che questa Commissione dovrebbe esaminare tra poco tempo.

La nostra amarezza è dovuta anche all'enorme ritardo dell'*iter* di questa legge e al suo isolamento rispetto al complesso dei provvedimenti che avrebbero dovuto completare la riforma del sistema previdenziale e pensionistico del nostro paese.

Ma non voglio insistere nella polemica, i cui termini sono perfettamente noti ai colleghi della Commissione, che abbiamo avuto purtroppo occasione di arricchire in queste ultime settimane e che esprimeremo in aula la prossima settimana discutendo la legge finanziaria anche nella parte, ma non solo quella, che riguarda le norme previdenziali. Vi ritorneremo, e cercheremo di farlo con tutta la nostra capacità e la nostra forza, in aula.

Su questo testo del Comitato ristretto esprimiamo il nostro consenso perché, rispetto alla normativa in vigore, stabilisce criteri di maggiore severità per quanto riguarda i requisiti necessari per essere autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione; in particolare sono previsti tre anni, invece che uno, di contribuzione effettiva negli ultimi cinque anni o, in alternativa, cinque anni, invece di tre, di contribuzione effettiva nell'arco della precedente vita lavorativa. Queste nuove norme sono state ritenute necessarie al fine di limitare, e possibilmente eliminare, l'uso improprio – e per certi aspetti si è trattato di un vero abuso – cui si prestavano le norme precedenti, che prevedevano un anno di contribuzione effettiva, magari precostituita *ad hoc*, 14 anni di contribuzione volontaria al più basso livello che davano diritto ad un minimo di pensione, integrato per larga parte dalla solidarietà degli altri lavoratori. Questo fenomeno si è comunque ridotto, se non altro, a partire dal 1979, cioè a partire dalla prima legge finanziaria e per effetto dell'elevazione dell'importo minimo settimanale dei contributi volontari, che sta raggiungendo l'importo effettivamente corrispondente al minimo di

pensione; cosa, questa, che contribuisce a ridurre l'onere della integrazione e che sta, quindi, equiparando a tutti gli effetti il prosecutore volontario al lavoratore dipendente, con la differenza che il primo paga di tasca sua tutti i contributi. Questa è la ragione principale che ci fa ritenere inaccettabile, anche sotto l'aspetto costituzionale, un diverso trattamento relativo all'invalidità pensionabile tra il prosecutore volontario e il lavoratore attivo. Di questo argomento, comunque, parleremo nella sede appropriata.

Purtroppo l'aumento dei contributi e degli anni di contribuzione effettiva viene a cadere in una situazione socio-economica drammatica che, temo, impedirà a molte persone di proseguire volontariamente la contribuzione. Innanzitutto alle donne, specie quelle che hanno trovato un lavoro grazie alla legge di parità ma che sono state anche le prime ad esser messe in cassa integrazione guadagni e poi licenziate senza aver potuto raggiungere i tre anni previsti di contribuzione effettiva che, come abbiamo visto, è il minimo previsto per essere autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione. Nella stessa condizione si verranno a trovare i giovani e tutti coloro che, entrati di recente nel mondo del lavoro, ne sono stati presto allontanati per ridurre l'eccedenza di mano d'opera, per operazioni di riconversione e di ristrutturazione conseguenti alla crisi. Vorrei che fossimo almeno consapevoli che a questi giovani, a queste donne, giovani e meno giovani, cui la legge di parità aveva aperto una prospettiva occupazionale presto negata dall'aggravarsi della crisi, che serve anche come pretesto per vecchie e nuove discriminazioni, noi togliamo anche la possibilità di costruirsi almeno una certa sicurezza pensionistica, mentre nella politica economica del Governo non si intravede alcuna misura che possa indurre la creazione di nuovi posti di lavoro e che compensi, sia pure per il futuro, questi lavoratori del sacrificio cui dovranno sottoporsi anche a causa di questa legge. Ciò nonostante, ribadiamo che era necessario introdurre criteri di maggior rigore sui quali, quindi, concordiamo.

Nel merito del provvedimento vorrei fare alcune osservazioni. L'articolo 1 riguarda i lavoratori stagionali: abbiamo apprezzato l'accoglimento, da parte del Comitato ristretto, della nostra richiesta, che era poi quella avanzata dalle organizzazioni sindacali, di ridurre il requisito contributivo precedentemente stabilito, considerando il fatto che diverse categorie di lavoratori stagionali – ad esempio quelle del turismo – sono occupate per periodi che non vanno oltre i duetre mesi e che – anche quando sono soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione – non raggiungono i requisiti contributivi per usufruire dei relativi trattamenti. Per questa ragione i periodi di disoccupazione, risultando non indennizzati, non sono utili ai fini pensionistici. Ne deriva che la prosecuzione volontaria è, per i lavoratori stagionali, un istituto essenziale per la formazione di una posizione assicurativa che consenta loro di accedere alla pensione. Di qui la necessità che per questi lavoratori l'accesso alla prosecuzione volontaria non sia un diritto teorico, ma una facoltà che possa essere realmente esercitata. Per questa ragione avevamo proposto che ad essi venisse data la possibilità di accedere alla prosecuzione volontaria anche con 52 contributi settimanali, versati nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione. Il Comitato ristretto, pur tenendo conto di tutto ciò, ha fissato in 65 settimane il requisito minimo; soluzione che non ci soddisfa completamente ma che abbiamo accettato per non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento.

Abbiamo, invece, presentato un emendamento all'articolo 1 riguardante l'aggiornamento delle tabelle che attualmente individuano le varie categorie di lavoratori stagionali, che non sono state più riviste dal 1960. Ci sembra, quindi, necessario impegnare per legge il Governo e il ministro ad aggiornare, con cadenza biennale, gli elenchi che, temiamo,

altrimenti rimarrebbero ancora a lungo nei cassetti ministeriali. Questo timore è legittimo perché mi sembra di ricordare che in altre occasioni il Governo aveva assicurato che, prima del varo della legge, avrebbe provveduto ad un primo aggiornamento che non mi risulta sia stato curato.

Vi è infine una modifica che forse può essere fatta anche in sede di coordinamento, ma per la quale abbiamo presentato un emendamento all'articolo 1 in relazione all'articolo 3. Infatti, dato che siamo tutti d'accordo – almeno così sembra – per sopprimere l'articolo 3 e risolvere la questione ivi trattata in sede di riforma dell'invalidità pensionistica, bisognerà, di conseguenza, togliere il riferimento a tale articolo contenuto nel settimo e nell'ottavo rigo dell'articolo 1 consistente nella frase: « ...salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità ».

L'ultima nostra osservazione, che si sostanzia in una proposta di modifica, riguarda l'articolo 4 di cui proponiamo di sopprimere l'ultimo comma. Non rifaccio qui la storia dei precedenti che hanno reso necessario questo articolo e del contenzioso (che ha raggiunto persino la Corte costituzionale) circa i limiti della legge-delega, ma in realtà circa il divieto alla prosecuzione volontaria in presenza di una contemporanea contribuzione obbligatoria.

Questa è la sede opportuna in cui ribadire quel divieto, ma non vorrei che la Corte costituzionale possa di nuovo venire invocata proprio a causa di questo quarto comma. Sono, quindi, d'accordo sul divieto della doppia contribuzione, ma con l'opportuna deroga al fine di non penalizzare gli assicurati (lavoratori dipendenti e liberi professionisti) che alla entrata in vigore della presente legge risultino già autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione.

Siamo, invece, contrari a concedere un'altra deroga e a favore dei soli pensionati liberi professionisti. Siamo contrari a questo quarto comma, dunque, per ragioni di giustizia e di equità e per questo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo. Rimaniamo, comunque, a tale riguardo, in attesa di chiarimenti che il relatore ci potrà fornire.

Concludendo, dico che il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento di legge, opportunamente emendato, anche se certo non ci entusiasma e non ci soddisfa completamente perché esso giunge a conclusione di un *iter* troppo lungo e in un contesto troppo diverso e molto più negativo di quello di partenza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. Credo di non dover aggiungere molto di più a quanto ho avuto modo di dire nel corso della mia relazione.

Ringrazio l'onorevole Rosolen per il suo intervento, che in larga parte condivido, nonché per l'apporto che la collega, unitamente ad altri colleghi, ha dato in sede di Comitato ristretto.

L'onorevole Rosolen, allorquando si è lamentata dell'*iter* eccessivamente lungo di questo provvedimento, ha aggiunto una connotazione negativa anche in relazione alla circostanza che esso appare slegato dal contesto più generale che è quello della riforma del settore pensionistico. Tale provvedimento appare, quindi, eccessivamente limitato e forse, per taluni aspetti, anche penalizzante. Però, la stessa collega, pur rilevando delle situazioni di disagio soprattutto nei confronti di alcune categorie (in particolare, per le donne lavoratrici), si è detta consapevole della necessità di porre un limite ed una restrizione ad un certo abuso che in questo campo si è dovuto registrare.

A mio avviso, dirò che è necessario sopprimere la norma contenuta all'articolo 3 in considerazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1: « ...salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità... ». Infatti, anche in base alle osservazioni che la I Commissione affari costituzionali ha espresso nel suo parere,

io penso che la norma dell'articolo 3 debba essere riaffrontata in un'altra sede e precisamente quando esamineremo il provvedimento riguardante la disciplina di invalidità pensionabile; in quella sede, a mio avviso, potremo valutare meglio se la prosecuzione volontaria dovrà essere considerata solo agli effetti della misura della stessa oppure anche ai fini dell'insorgere del diritto alla pensione di invalidità.

Ricordo, poi, che in sede di Comitato ristretto, accogliendo una sollecitazione dell'onorevole Galli, si era addivenuti alla determinazione della soppressione dell'articolo 5 nonché alla modifica della norma contenuta nell'articolo 6 (e ciò anche in base al parere espresso dalla V Commissione bilancio).

Sul problema concernente i lavoratori stagionali anch'io avevo espresso delle perplessità; ritengo, però, che l'emendamento con il quale si prevede che le tabelle che individuano tali lavoratori stagionali vengano aggiornate ogni due anni con apposito decreto del ministro del lavoro, possa rappresentare una risposta adeguata a tale problema.

L'articolo 4, nel suo complesso, non può che riguardare i lavoratori già iscritti e quei pensionati che risultano iscritti o al fondo per i lavoratori autonomi o a quello dei liberi professionisti. A proposito del trattamento diversificato, disposto dal suddetto articolo, debbo dire che il divieto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, era posto in virtù di una delega attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432. Successivamente, la Corte costituzionale aveva dichiarato, con sentenza del 9 dicembre 1976, tale principio illegittimo in quanto la norma relativa (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubbica) aveva ecceduto l'articolo 35, lettera *b*), n. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In base a tale fatto tali lavoratori possono continuare nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale.

Si tratta, ora, di superare con questo provvedimento quella dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale. Nel momento in cui stabiliamo questo divieto si deve far salvo il diritto di quanti lavoratori risultino già iscritti e siano quindi autorizzati alla prosecuzione volontaria. Tutto ciò per evitare una disparità di trattamento che potrebbe indurre la Corte costituzionale ad una nuova pronuncia di illegittimità.

Faccio poi notare che all'articolo 1 abbiamo introdotto un comma che viene a temperare parzialmente quanto disposto al comma precedente; esso dice testualmente: « Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 ». Questo vuol dire, nei confronti di futuri assicurati, che possano lamentare pochezza di contribuzione, che varrà il rilievo fatto dalla collega Rosolen; ma quando costoro non potranno vantare contribuzione, allora la contribuzione limitata ad un anno nel quinquennio non verrà vanificata rispetto alla rigorosità e alla restrittività delle nuove norme.

In questo spirito, e proprio per accogliere il rilievo relativo al molto tempo intercorso per l'esame di questo disegno di legge, raccomando alla Commissione di fare in modo che si possa concludere rapidamente l'*iter* di questo provvedimento di legge, approvandolo con le modifiche indicate.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il disegno di legge in discussione tende ad una complessiva revisione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; esso vuole non solo tutelare con adeguatezza i soggetti già dipendenti, per un certo numero di anni di lavoro retributivo, ma anche attenuare le diversificazioni tra essi attualmente riscontrabili, e che costituiscono una delle cause della situazione deficitaria della gestione dell'INPS.

Il provvedimento di legge intende porsi in questa materia come correttivo degli abusi cui la presente disciplina ha dato luogo, e perciò va valutato nell'ambito di un più ampio soggetto, su basi nazionali. Alla rappresentata finalità di uno stretto rapporto tra contribuzione e prestazione di lavoro, va riferita la modifica dei requisiti contributivi, richiesti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, fissata dall'articolo 1.

Nel ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, ed in modo particolare il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, il Governo raccomanda quindi una rapida approvazione del disegno di legge in oggetto.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, posso dire di condividere l'opinione espressa in proposito dal relatore. Con riferimento alla soppressione dell'articolo 3, va considerato che una norma di identico contenuto è prevista nel disegno di legge concernente la revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, già approvata dal Senato ed ora all'esame di questa Commissione. Tale ultimo provvedimento, in quanto profondamente innovativo della vigente disciplina dell'invalidità pensionabile, appare un contesto più appropriato entro cui collocare le disposizioni di cui tratta appunto l'articolo 3. Esprimo pertanto parere favorevole sia alla soppressione dell'articolo 3 sia all'emendamento soppressivo, al primo comma dell'articolo 1, del riferimento alle pensioni di invalidità. Sono altresì favorevole all'emendamento aggiuntivo, dopo il quarto comma dell'articolo 1, nella nuova formulazione presentata dal relatore.

Il Governo non condivide, invece, d'accordo con il relatore, il preannunciato emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4, in quanto, ove tale emendamento fosse accolto, si creerebbe una diversificazione tra pensionati ed assicurati (per i quali invece è prevista una norma transitoria, al secondo comma dello stesso articolo 4), che non appare giustificata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo del Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

(*Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria*).

« L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può, salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità, rispettivamente, conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

a) 60 contributi mensili;

b) 260 contributi settimanali;

c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e a periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'autorizzazione viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i

versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9), del regio-decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non sia effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Torri, Rosolen, Furia, Belardi Merlo hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « Salvo quanto previsto per le pensioni di invalidità ».

Essendo favorevoli relatore e Governo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: « Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

L'onorevole Rosolen ha presentato un identico emendamento.

Essendo favorevole il Governo, li pongo congiuntamente in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto in votazione, dopo averne dato lettura:

(*Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori*).

« Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7,

riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

(*Validità dei contributi volontari ai fini della pensione di invalidità*).

« La contribuzione volontaria versata per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è utile ai fini della determinazione della misura della pensione di invalidità ma non per l'acquisto del diritto alla pensione medesima. Detta contribuzione è utile ai fini del perfezionamento del diritto a pensione per i superstiti.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, limitatamente al quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla contribuzione versata dagli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla predetta data.

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. Tenendo presente le considerazioni della I Commissione affari costituzionali, penso che sarebbe opportuno uno stralcio di questo articolo, dovendo noi tra breve occuparci del problema dell'invalidità pensionabile; non vorrei, infatti, che la soppressione di questo articolo risultasse in contrasto quando esamineremo la materia in quella sede.

PRESIDENTE. Poiché il risultato è pressoché identico, e la procedura dello stralcio è molto più complicata, possiamo lasciare agli atti la sua osservazione.

MARTE FERRARI. Con riferimento al preannunciato emendamento soppressivo di questo articolo, devo dichiararmi ad esso favorevole, tenendo presente che la soppressione comporterebbe il divieto di esaminare nel breve periodo la materia. Il gruppo socialista ritiene che debba rimanere interamente il diritto normativo che è riconosciuto alla contribuzione ordinaria; non c'è riduzione di una prestazione, perché c'è prosecuzione volontaria: lo abbiamo sostenuto nel dibattito precedente, in cui abbiamo affrontato questo problema.

Pertanto, siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo. Quando si affronterà la riforma dell'invalidità pensionabile, i problemi potranno anche essere rivisti, ma non perché vi è la volontà di determinare nella futura proposta di legge la non copertura di questa posizione, punto sul quale il gruppo socialista non è d'accordo.

GIOVANNI TORRI. Siamo d'accordo sulla proposta del collega Ferrari, e quindi sulla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Abbiamo così appreso che un emendamento soppressivo può avere un duplice significato. Questo è un discorso che, lo si voglia o no, non può essere certamente ignorato nelle sedi competenti: il confronto proseguirà.

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. Mi rifaccio alle considerazioni che ho svolto prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3, di cui i deputati Ferrari e Torri ed altri hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 3 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 4:

(*Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti*).

« L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Gli onorevoli Rosolen, Torri, Furia e Belardi Merlo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « del presente decreto », *con le altre*: « della presente legge ».

Chiedo all'onorevole Rosolen se intende mantenere l'emendamento, dopo la specificazione fatta dal relatore.

ANGELA MARIA ROSOLEN. Vorrei sentire il parere dei colleghi.

MARTE FERRARI. Riteniamo che l'ultimo comma non riguardi il rinnovo della prosecuzione volontaria, nel qual caso saremmo contrari, bensì il recupero delle situazioni di coloro che hanno già fatto la domanda...

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. Riguarda solo chi è autorizzato.

MARTE FERRARI. ... e sono autorizzati alla prosecuzione volontaria cessando il proprio lavoro dipendente e cominciando un'attività professionale. Pertanto, siamo per il mantenimento dell'ultimo comma.

ANGELA MARIA ROSOLEN. Ritiriamo l'emendamento.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

(*Prosecuzione volontaria per il clero e i ministri di culto cattolici*).

« Gli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nei confronti dei quali sia venuto a cessare per qualsiasi causa l'ob-

bligo dell'iscrizione al Fondo, possono ottenere l'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione medesima anche in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1983, n. 903, purché la domanda di prosecuzione volontaria venga presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assicurati di cui al precedente comma ed a quelli già autorizzati ai versamenti volontari ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è data facoltà di effettuare il versamento dei contributi volontari per il periodo compreso tra la data di cessazione della iscrizione al Fondo e la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria. La relativa richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al primo comma. Il versamento dei contributi, determinati nella misura prevista dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive integrazioni e modificazioni, e maggiorati degli interessi al tasso legale, deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 23 e 24 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sono riaperti per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha presentato, su conforme parere della V Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: un anno *con le altre*: 180 giorni;

Al terzo comma sostituire le parole: un anno *con le altre*: 180 giorni.

MARTE FERRARI. Sono contrario al parere della Commissione bilancio che ritengo non abbia esaminato con la dovuta attenzione un problema che si sarebbe potuto risolvere in senso positivo, anche tenendo presente che nell'ultimo comma dell'articolo 4 abbiamo previsto il versamento volontario per categorie di lavoratori che hanno cessato il lavoro dipendente e cominciato un'attività professionale. Mi sembra quindi non corretto il limite posto dalla Commissione bilancio in relazione alla prosecuzione volontaria per il clero e i ministri di culto cattolici, sulla quale anche l'onorevole Mancini si era espresso nel corso della relazione.

Concludo ribadendo di essere contrario al parere della Commissione bilancio, e quindi favorevole al mantenimento dell'articolo, e chiedendo che questa mia posizione rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Rimarrà agli atti. Faccio presente che, nel caso in cui non ritenessimo di aderire al parere della Commissione bilancio e questa insistesse, il disegno di legge dovrebbe essere rimesso all'Assemblea.

ANGELA MARIA ROSOLEN. In considerazione di questi eventuali ritardi che non ci sembrano più ammissibili dato il tempo che è trascorso, abbiamo rinunciato a strumenti che avremmo potuto utilizzare in relazione all'articolo 5. A questo punto, però, anche noi vogliamo dichiarare la nostra profonda contrarietà alla decisione della V Commissione che non si spiega se si considera che le cifre derivanti dall'articolo sarebbero veramente esigue. Rigorismi di questo genere per importi irrilevanti sono difficilmente comprensibili, ma siccome non vogliamo ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, chiediamo solo che il nostro atteggiamento rimanga a verbale.

PRESIDENTE. Anche ciò rimarrà agli atti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo dell'intero articolo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Ferrari al primo e terzo comma.

Do lettura dell'articolo 6:

(*Decorrenza della normativa*).

« Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1982, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti ».

Gli onorevoli Marte Ferrari e Mondino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 1° luglio 1982 *con le altre*: 1° novembre 1982.

Il relatore, onorevole Vincenzo Mancini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: 1° luglio 1982 *con le altre*: 1° gennaio 1983.

Sopprimere l'articolo.

Approvando quest'ultimo emendamento, per la decorrenza del provvedimento varrà il termine ordinario per la *vacatio legis.*

FIORENZO MAROLI. Sono favorevole al secondo emendamento Mancini, e cioè alla soppressione *tout court*, perché se il Senato non riuscirà ad approvare il provvedimento entro il 1° gennaio, bisognerà intervenire di nuovo per modificare la data di decorrenza. Allora, per evitare questi tempi morti, forse conviene togliere completamente la norma.

PRESIDENTE. La decorrenza della legge è nei termini previsti dalla Costituzione.

MARTE FERRARI. Siccome si fanno osservazioni critiche nei confronti della prosecuzione volontaria, non vedo perché modificare la data.

NINO CRISTOFORI. Ciò potrebbe sollecitare il Senato ad approvare rapidamente il provvedimento.

MARTE FERRARI. Siccome ci accingiamo ad approvare una nuova normativa che introduce un nuovo meccanismo di contribuzione per la prosecuzione volontaria, perché dobbiamo introdurre un elemento negativo che potrebbe anche consentire un uso distorto del nuovo meccanismo ?

Secondo me è opportuno conservare così com'è il testo dell'articolo 6 – cioè mantenere la data del 1° luglio 1982 – proprio perché si introducono modifiche che rendono più solida la disciplina attuale che in passato era stata sottoposta a numerose osservazioni critiche. Il segno del nuovo che intendiamo dare, quindi, può essere sottolineato anche dalla data di decorrenza: a questo fine ribadisco che è più congrua quella di cui all'articolo 6 del testo al nostro esame.

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. La data di cui all'articolo 6 poteva andar bene se la legge fosse stata approvata prima; oggi deve essere modificata.

MARTE FERRARI. Se procediamo come suggerito dal relatore, ci troveremo di fronte alle proteste di chi presenterà domanda alla fine dell'anno. Dato che abbiamo voluto agire con maggior rigore, penso che dovremmo continuare ad essere coerenti anche nel momento in cui fissiamo la data di decorrenza. Se, invece, si intende derogare da questo principio informatore, io mi dichiaro nettamente contrario.

VINCENZO MANCINI, *Relatore*. Desidero ribadire ancora una volta che la data del 1° luglio 1982 fu indicata dal Comitato ristretto in quanto esso confidava in una rapida approvazione del provvedimento. Questo non è avvenuto, per cui la data deve essere modificata, magari indicando il 1° gennaio 1983 al fine di sollecitare l'approvazione definitiva da parte del Senato. In effetti, la questione potrebbe anche essere risolta sopprimendo semplicemente la data e rinviando, con questo, la decorrenza alla generale norma costituzionale; poiché, però, nell'ambito della

prosecuzione volontaria vi sono decorrenze a mesi ed a settimane, la formula migliore potrebbe essere quella di far entrare in vigore la legge a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.

GIOVANNI TORRI. La questione è delicata perché l'una o l'altra delle soluzioni prospettate possono comportare dei rischi. Infatti, se è vero che c'è il rischio cui faceva riferimento il collega Ferrari, che si verifichi una corsa alle domande – che può essere attenuato dal meccanismo delle autorizzazioni concesse al momento dell'entrata in vigore e non a quello della domanda – è altrettanto vero che, se si lascia la data del 1° luglio 1982, non si saprà cosa accadrà delle domande presentate da tale data ad oggi da gente che non poteva certo sapere come si sarebbero messe le cose. Il rischio più concreto è che tali domande vengano annullate a causa della retroattività fissata dalla legge.

Pertanto, pur rendendomi conto delle preoccupazioni del collega Ferrari e confidando in una rapida approvazione del Senato, ritengo che sia più giusto fissare la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1983; questo, oltre che in nome delle cose dette, anche perché una serie di misure previste e che si intendono prendere tendono ad avere decorrenza a partire dal 1982.

PRESIDENTE. Teniamo presente che il Senato materialmente non sarà in grado di prendere in considerazione la questione, in quanto sarà impegnato nella discussione della legge finanziaria.

GIOVANNI TORRI. Il Senato potrebbe approvare il provvedimento prima di iniziare il dibattito sulla legge finanziaria.

NINO CRISTOFORI. Non mi pare che il Senato non abbia il tempo per approvare il provvedimento in quanto, se noi lo approviamo oggi, ha tutto il mese di novembre a disposizione visto che prima di tale periodo di tempo la legge finanziaria non passerà all'altro ramo del Parlamento. Se il Governo è davvero interessato alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge, non dovrà far altro che sollecitare il Senato in questo senso.

Per quel che riguarda la data di decorrenza, penso che quella del 1° gennaio fissi un momento certo per il cambiamento di sistema che abbiamo voluto. Inoltre, anche se il Senato approvasse il provvedimento dopo la discussione della legge finanziaria, cioè dopo novembre, questo non significherebbe che la data del 1° gennaio 1983 non vada più bene perché essa risulterebbe inadeguata solo se il ritardo fosse più pesante, se ad esempio si arrivasse alla primavera prossima.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole agli emendamenti del relatore e contrario a quello Ferrari e Mondino.

VINCENZO MANCINI, *Relatore.* Se la data del 1° gennaio pone i problemi che sono stati qui richiamati, di più ne pone quella del 1° novembre. Per semplice realismo sono, quindi, contrario all'emendamento Ferrari e Mondino e ritiro il mio emendamento soppressivo.

FORTUNATO BIANCHI. Faccio notare che il 1° gennaio 1983 cade di sabato, mi domando, quindi, se non sia il caso prevedere che la decorrenza del nuovo sistema di pagamento inizi dal 3 gennaio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che a questo punto noi dobbiamo passare alla votazione dei due emendamenti che sono stati presentati all'articolo 6. Poiché quello dell'onorevole Marte Ferrari, a mio avviso, è il più lontano dal testo del provvedimento, lo metterò in votazione per primo.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Marte Ferrari.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore Vincenzo Mancini.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: «Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti» (1122):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Carlotto, Castelli Migali, Cavigliasso, Cristofori, Ferrari Marte, Furia, Ichino, Leone, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Migliorini, Mondino, Pezzati, Piccoli Maria Santa, Pisicchio, Ramella, Rosolen, Salvatore, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO